


Telefisco 2017

LE RISPOSTE AI QUESITI



Il risultato del confronto

Dalla rottamazione delle cartelle alla voluntary disclosure alla precompilata: i responsi dell'amministrazione finanziaria

Tutte le indicazioni di Entrate ed Equitalia

Niente interpello probatorio per la sterilizzazione dalla base Ace dell'investimento in titoli e valori mobiliari

Pubblichiamo il testo integrale delle risposte che sono state fornite ieri dai funzionari dell'agenzia delle Entrate e di Equitalia nel corso della ventiseiesima edizione di Telefisco 2016 ai quesiti che sono stati posti dai partecipanti e dagli esperti del Sole 24 Ore.

ROTTAMAZIONE

01 Definizione perfezionata con il pagamento di tutte le rate

Quando si considera perfezionato l'accesso alla definizione agevolata: alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata?

→ Né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Infatti, il comma 1 dell'articolo 6 del D.L. n. 193/2016 prevede che l'abbandonamento delle somme dovute e dei diritti di notifica. Il successivo comma 4 dispone poi che - in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unicata rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute - la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia prosegue l'attività di recupero dell'intero importo dovuto dal debitore a seguito dell'affidamento del carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo di acconto. La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle comprese nell'eventuale prima rata - sono tempestivamente versate.

02 Per la definizione parziale rimodulazione delle rate

In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso?

→ In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l'aggiornamento dell'importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali - ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.

03 Le spese per le procedure «pesano» sui singoli carichi

In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per procedure cautelari ed esecutive - ad esempio i fermi amministrativi - afferenti alla totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti?

→ In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.

04 L'istanza non è sufficiente a bloccare il pignoramento

In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattarsi sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell'istanza blocca la prosecuzione delle trattative del datore di lavoro?

→ Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 193/2016, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione l'agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva.

05 No al pagamento per i piani successivi al 24 ottobre 2016

In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, si chiede conferma che il debitore non debba pagare le rate scadute nell'ultima parte dell'anno scorso.

→ Si conferma che l'obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.

06 Lo scomputo del versato non contempla le sanzioni

Come si calcola l'importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione? L'articolo 6 del D.L. n. 193/2016 prevede che ai fini della definizione, possano scomputarsi le somme già versate in virtù di piani di dilazione concessi dall'agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l'articolo 6 precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati. Nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il «capitale» considera sia imposte sia sanzioni, con la conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate tutte le somme già versate a titolo di «capitale» e quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali eseguiti sul piano di un piano di rateazione?

→ L'articolo 6, comma 8, lettera a), del D.L. n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell'obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell'articolo 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.

07 Aggi dovuti per le sole somme dovute per estinguere il debito

L'adesione del contribuente alla definizione agevolata (articolo 6 del D.L. n. 193/2016) comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati?

→ Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l'aggio relativo alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l'estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.

INVESTIMENTI

08 Per i software «embedded» scatta l'agevolazione

Se un bene «industria 4.0» viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell'acquisto?

→ Si ritiene che il software è «embedded», e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l'elenco dell'allegato B che include software «stand alone» e quindi non necessari al funzionamento del bene.

09 Per il bene acquistato nel 2016 scatta solo il bonus del 40%

Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell'iperammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40 per cento?

→ L'articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 - ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni - la disciplina relativa al c.d. «superammortamento» del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore). Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. «iperammortamento», che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017). L'iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni). Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell'avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il superammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40 per cento.

10 L'entrata in funzione del bene non rileva ai fini dell'incentivo

Un bene compreso nell'allegato A alla legge di Bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?

→ Come già rilevato nella risposta precedente, l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del superammortamento (e non dell'iperammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. L'interconnessione, ai fini del superammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

11 L'iperammortamento vale solo per le imprese

L'iperammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?

→ Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 1 («per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione...»), il contenuto dell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017 (elencazione dei «Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"» nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

12 Bene e software «separati» Prevalle il bonus dell'impresa

Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla legge di Bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall'impresa?

→ L'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell'allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150 per cento. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale («oggetto» agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio. Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

13 Il bene interconnesso «dialoga» con il sistema aziendale

Quali caratteristiche deve avere un bene per potersi definire «interconnesso»?

→ Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito «interconnesso» ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: 1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

14 La perizia giurata va redatta sui singoli beni strumentali

Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

→ La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

ASSEGNAZIONI

15 Quando la componente negativa non è deducibile

Ipotizziamo il caso di assegnazione agevolata di un bene merce con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Se in sede di assegnazione si sceglie di adottare il valore catastale di 80, la componente negativa fiscale di 20 sarà deducibile?

→ Si ribadisce quanto evidenziato nella circolare n. 37/E del 2016, in base alla quale il differenziale negativo di reddito - rilevato in contabilità (ricavi e costi) e che deriva dall'assegnazione di beni merce - assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa sempre che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del Tuir (cfr. articolo 85 del Tuir). Nel caso di specie, quindi, la componente negativa di 20 non è deducibile.

16 Per ottenere le agevolazioni riserve pari al valore contabile

Poniamo il caso di un bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200. Si chiede di confermare che sarà possibile effettuare l'assegnazione agevolata di tale bene quando le riserve presenti nell'ultimo bilancio sono pari a 100. In sostanza si ritiene che non debbano esserci riserve pari al valore normale del bene (200 nell'esempio) qualora si decida di utilizzare il valore di libro, ai fini contabili, in sede di assegnazione.

→ Si ribadisce che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si ricorda, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento (cfr. circolare n. 37/E del 2016).

ACE

17 La sterilizzazione dell'Ace non ammette l'interpello

Si chiede se la nuova sterilizzazione della base Ace introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 6-bis, D.L. n. 193/2016) abbia natura di disposizione antielusiva specifica e possa dunque essere disapplicata, con o senza interpello, dimostrando che le operazioni effettuate non comportano duplicazione del beneficio (ai sensi dell'articolo 1, comma 8, penultimo periodo, D.L. n. 193/2016).

→ La legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'aiuto alla Crescita economica (ACE) che riducono l'entità dell'agevolazione ed operano una razionalizzazione del sistema al fine di adeguare l'incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato. In particolare, per effetto del nuovo comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 201/2011, è previsto che «per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capi-

proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010». La norma, quindi, decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Si tratta di una previsione che interessa la generalità delle imprese (anche non aventi legami di gruppo), con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l'investimento mobiliare rientra tra le attività «tipiche» esercitate dalle stesse. Si ritiene che la fattispecie dell'investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell'articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio.

IRI

18 Con il plafond le perdite si scalano una sola volta

La nuova disciplina dell'Iri (articolo 55-bis del Tuir) prevede che il plafond, entro cui è possibile dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell'utile e delle riserve di utili, è calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo. Si chiede conferma del fatto che, negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond vada invece quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità dell'Iri, senza più ridurre le perdite già compensate. Esempio: Esercizio T1: reddito 1000; prelievi 700; imponibile 300. Plafond Iri 300; Esercizio T2: reddito 100; prelievi 400; perdita 300 riportabile a nuovo. Plafond Iri zero (300-300); Esercizio T3: reddito 500; prelievi 150; imponibile 350 meno perdita 300 = 50. Il Plafond Iri è pari a 350 (300 T1 + 50 T3) oppure a 50?

→ Nell'esempio proposto il plafond Iri correttamente determinato ammonta a 350. Il cd. plafond Iri nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, è pari, a norma dell'articolo 55 bis, comma 1, del Tuir, al «reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi». In altri termini, il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri.

19 Il prelievo si calcola in base al reddito lordo

La nuova disciplina dell'Iri (articolo 55-bis del Tuir) stabilisce che i prelievi dei soci a carico dell'utile e delle riserve di utili sono deducibili nei limiti del reddito assoggettato a Iri nell'esercizio e in esercizi precedenti. Il reddito assoggettato a Iri, a sua volta, si determina al netto dei richiamati prelievi dei soci. Si chiede se, per evitare un calcolo circolare, la deduzione si possa quantificare, per quanto attiene al reddito dell'esercizio, sulla base del reddito di impresa al lordo di tali prelievi, in conformità peraltro a quanto riportato nell'esempio 2 della relazione ministeriale al Ddl di bilancio. Esempio: Reddito di impresa esercizio T1: 100; prelievi in conto utili: 70; deduzione: 70; reddito imponibile Iri (100-70=30); plafond di deducibilità al termine dell'esercizio pari a 30.

→ La base imponibile Iri, a norma dell'articolo 55-bis del Tuir è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile Iri vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri. Quindi, nell'esempio proposto, è corretto, nel periodo di imposta T1, dedurre l'intero importo delle somme prelevate pari a 70 e la differenza pari a 30, assoggettata a Iri nel periodo di imposta T1, costituendo il plafond da utilizzare dal periodo di imposta successivo.

REGIME PER CASSA

20 Plusvalenze e sopravvenienze deducibili per competenza

Nel regime di cassa, i ricavi indicati all'articolo 85 del Tuir vengono assunti con il criterio di cassa. Come si fa per quei componenti in cui non c'è il pagamento, come ad esempio il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa? E ancora, considerato che il reddito delle imprese minori è determinato secondo il criterio di cassa ad eccezione di alcuni componenti quali le plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, è corretto dire che rimane comunque un criterio misto di cassa e competenza?

→ Come chiarito dalla relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo articolo 66 del Tuir è un regime «improntato alla cassa»: intalsene, è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa «puro». Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito - che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101 del Tuir. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorra alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

21 Nelle rimanenze finali anche le opere di durata oltre l'anno

Nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito di impresa e comprendono anche i servizi in corso di esecuzione indicati all'articolo 92 del Tuir. La deduzione si applica anche per le opere di durata ultrannuale indicate all'articolo 93 del Tuir?

→ L'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del regime delle imprese minori, disciplinato dal nuovo articolo 66 del Tuir, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. Pertanto, attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento genericamente alle «rimanenze finali», si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all'articolo 92 del Tuir - e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale - che quelle dell'articolo 93 dello stesso testo unico - e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell'articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

22 Servizi incassati nel 2017 irrilevanti ai fini del reddito

La norma a regime fissata dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 19 della legge 232/2016) per evitare duplicazioni o salti di imposizione, si applica anche in via transitoria ai contribuenti in contabilità semplificata che nel 2016 applicano il criterio di competenza e nel 2017 quello di cassa? Ad esempio, nel caso dei servizi ultimati e imputati a reddito nel 2016, ma non ancora fatturati, quando il corrispettivo sarà incassato sarà irrilevante ai fini del reddito?

→ Sì, in quanto il comma 19 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2016 ha inteso proprio evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa potesse determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito. Quindi, nell'esempio prospettato, il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell'articolo 109, comma 2, del Tuir, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato. Conseguentemente, il corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato (ad esempio, nel 2017) non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile.